



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2007  
(OR. en)**

**7026/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0016 (ACC)**

**AGRI 64  
PROBA 7**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: **DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

**DECISIONE 2007/.../CE DEL CONSIGLIO**

**del**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio<sup>1</sup> ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2005, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2007. Un'ulteriore proroga è nell'interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

---

<sup>1</sup> GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

*Articolo unico*

La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un altro periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---